

# INVALIDITÀ CIVILE ED HANDICAP

## **INVALIDITA' CIVILE – L. 30/3/1971, n.118** e succ. modifiche e integrazioni

Persona di qualsiasi età (adulti o minori) che a causa di infermità (fisica o psichica, congenita o acquisita), abbia una riduzione della capacità lavorativa (se in età lavorativa) o della capacità a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età (se minore o ultrasessantacinquenne). In caso di soggetti totalmente inabili si valuta anche la capacità residua di compiere gli atti essenziali quotidiani o di deambulare.

## **HANDICAP – L. 5/2/1992, n. 104;**

Soggetto affetto da minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. A differenza delle precedenti tre condizioni, si può richiedere l'accertamento dello stato di handicap anche per condizioni che abbiano già dato diritto ad altre forme d'invalidità (civile, del lavoro, di guerra, di servizio, cecità o sordità).

## **DISABILITA' (capacità lavorative residue) – L. 12/03/1999, n. 68;**

Tale forma di riconoscimento è necessaria per l'iscrizione alle liste di collocamento mirato presso i Centri per l'Impiego della Provincia. Interessa, quindi, persone in età lavorativa.

L'accertamento può essere richiesto congiuntamente all'invalidità civile, cecità o sordità. Possono accedere al percorso di accertamento della disabilità i soggetti:

- Invalidi civili con percentuale pari o superiore al 46%;
- Ciechi civili;
- Sordi civili

## **Come fare la domanda**

A decorrere dal 01 gennaio 2010 le domande per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti devono essere presentate all'INPS esclusivamente per via telematica. ([www.inps.it](http://www.inps.it))

La domanda deve essere inoltrata on line o direttamente dal cittadino, richiedendo all'INPS il [codice PIN](#)(Sito [INPS Prestazioni e Servizi/ Richiesta PIN On Line](#)) di accesso, oppure avvalendosi del supporto di Enti di Patronato o Associazioni di Categoria di cui all'elenco allegato.

La modalità è la seguente :

- Compilazione ed invio on line del certificato da parte del medico certificatore dotato di apposito PIN di accesso INPS; il certificato medico introduttivo ha una validità di 90 giorni.
- Compilazione ed invio on line della domanda abbinata al certificato precedentemente acquisito da INPS;  
La domanda completa di certificato viene quindi trasmessa da INPS, in tempo reale e in via telematica, alle ASST territorialmente competenti che provvederanno ad inviare all'interessato la convocazione a visita medica.

In caso di assenza l'istante sarà riconvocato entro tre mesi dalla data della domanda. In caso di doppia assenza ingiustificata l'istanza sarà archiviata.

Nel caso di decesso del richiedente, dopo la domanda e prima della visita il riconoscimento dello status d'invalido civile può essere richiesto dagli eredi tramite formale domanda (istanza post mortem modello AP71) avvalendosi della modulistica scaricabile dal sito [INPS](http://www.inps.it) ( [www.inps.it](http://www.inps.it))

### **Documenti da presentare**

Recente documentazione specialistica, rilasciata da struttura pubblica o convenzionata, utile alla ricostruzione dei fatti patologici pregressi ed attuali e delle patologie segnalate nel Certificato Introduttivo .

### **Accertamento sanitario**

Gli accertamenti sanitari sono effettuati dalla Commissione Medica presso la sede della ASST territorialmente competente per residenza o domicilio. L'istante, qualora sussistano le condizioni di intrasportabilità può richiedere attraverso il proprio medico abilitato, l'accertamento sanitario al domicilio o sede di ricovero. La Commissione Medica esegue l'accertamento medico-legale ed esprime un giudizio in relazione all'istanza inoltrata e ai relativi requisiti previsti dalla vigente normativa. Il verbale redatto dalla Commissione Medica in sede di visita viene inviato telematicamente alla Commissione INPS. La Commissione INPS ha facoltà di sospendere il giudizio espresso e convocare a visita diretta l'assistito. Una volta confermato il giudizio, l'INPS invierà al domicilio dell'assistito il verbale sanitario definitivo relativo all'accertamento richiesto. La validazione e la notifica del verbale definitivo è sempre in carico all'INPS.

Dopo l'accertamento sanitario, qualsiasi informazione relativa allo stato della pratica dovrà essere richiesta alla sede INPS di competenza territoriale . Ogni cambio di residenza e/o domicilio con pratica in corso devono essere tempestivamente comunicate ad INPS.

Si ricorda che successivamente all'accertamento sanitario per qualsiasi informazione riguardante lo stato della pratica , la richiesta copia del verbale e ogni altra informazione **occorre rivolgersi ad INPS tramite:**

- **numero verde 803164;**
- sito INPS: [inps.it](http://inps.it);
- sede INPS competente per il luogo di residenza (informativa allegata).

### **Ricorso**

Avverso il mancato riconoscimento sanitario è ammesso il ricorso in giudizio entro 180 giorni (Tribunale – Sezione Lavoro) – a pena di decadenza – dalla notifica del verbale sanitario. Il modulo per presentare ricorso è scaricabile dal sito INPS ([www.inps.it](http://www.inps.it) – Ricorso Amministrativo invalidità civile)